

**Aggiornamento del modello e delle istruzioni Redditi SC/2020  
(ai sensi del punto 1.3 del provvedimento del 31 gennaio 2020)**

---

**9 novembre 2020**

- a) nel modello, nel quadro RQ, dopo la sezione XXIII-C, è aggiunta la sezione “XXIII-D Cooperative agricole e loro consorzi” composta dal rigo RQ94 denominato “Perdite art. 136-bis D.L. 34/2020”, con la colonna “importo”;
- b) nel modello, nel quadro RS, dopo il riquadro “Acconti soggetti ISA” è aggiunto il riquadro “Crediti d’imposta COVID-19 ricevuti” composto dal rigo RS450 con le colonne 1 e 2 denominate, rispettivamente, “Credito d’imposta locazioni (art. 28 DL 34/2020)” e “Credito d’imposta sanificazione (art. 125 DL 34/2020)”;
- c) alla pagina 35 delle istruzioni, dopo il settimo capoverso è aggiunto il seguente alinea: “- **codice 81**, per i soggetti che, nell’esercizio in corso al 15 agosto 2020, non effettuano l’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali in applicazione delle disposizioni di cui al comma 7-bis dell’art. 60 del decreto-legge n. 104 del 2020, la quota di ammortamento non effettuata deducibile alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del TUIR, a prescindere dall’imputazione al conto economico;”;
- d) alla pagina 76 delle istruzioni, nel primo periodo del secondo capoverso della “Sezione XVII”, in fondo, sono aggiunte le parole “e del 1° luglio 2020 (art. 137, commi 1 e 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)”;
- e) alla pagina 77 delle istruzioni, nei rigi da RQ58 a RQ61, dopo le parole “legge 27 dicembre 2019, n. 160”, ovunque ricorrano, sono aggiunte le parole “e art. 137, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34”;
- f) alla pagina 83 delle istruzioni, in fondo, sono aggiunte le parole “La **sezione XXIII-D** è riservata alle cooperative agricole e i loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in possesso delle clausole mutualistiche di cui all’articolo 2514 del codice civile, che si sono avvalsi della facoltà di rivalutare i beni indicati dal comma 696 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle condizioni stabilite dal comma 697 del medesimo art. 1, fino alla concorrenza delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito ai sensi dell’art. 84 del TUIR senza assolvere alle imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 del citato art. 1 della legge di Bilancio 2020, nel limite del 70 per cento del loro ammontare

(art. 136 bis, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni).

Nel **rigo RQ94** va indicato l'importo delle perdite utilizzate a tal fine. Tali perdite non possono essere utilizzate in diminuzione del reddito ai sensi del citato art. 84 del TUIR.

Le predette disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni.

**ATTENZIONE** *Le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (14 ottobre 2020), a condizione che i beni d'impresa e le partecipazioni risultino dal bilancio dell'esercizio precedente. La rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini dell'IRES e dell'IRAP a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 3 per cento per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili; a tal fine il contribuente indica nella casella "Situazioni particolari" del frontespizio il codice 1 e riporta l'importo della somma della rivalutazione relativa ai singoli beni in una delle categorie di beni omogenei come evidenziato nelle istruzioni alle precedenti sezioni A, B e C del paragrafo XXIII. Le medesime indicazioni valgono in caso di riconoscimento dei maggiori valori iscritti nel bilancio di cui sopra. Le imposte sostitutive sono versate in un massimo di tre rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Si rinvia alla disciplina contenuta nell'art. 110 del richiamato decreto-legge n. 104 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126."*

g) alla pagina 106 delle istruzioni, nel paragrafo "Premessa", nella parte "Novità del quadro", sono aggiunti alla fine le parole "**ATTENZIONE** nella sezione I vanno indicati dai soggetti con periodo d'imposta 2019/2020 anche i seguenti crediti d'imposta:

- credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, istituito dall'art. 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, utilizzando il codice credito H8;

- credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e l'acquisto di dispositivi di protezione, istituito dall'art. 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, utilizzando il codice credito H9.

*I predetti crediti d'imposta vanno indicati solo dai soggetti che maturano il diritto al beneficio (ad esempio, locatario, conduttore, ecc.), anche in caso di cessione, totale o parziale, del credito medesimo. I cessionari, invece, non devono compilare il quadro RU. Questi ultimi sono tenuti a riportare il credito d'imposta nel modello REDDITI SC solamente se lo utilizzano in diminuzione delle imposte sui redditi e/o relative addizionali; in tal caso, indicano per ciascun credito d'imposta l'importo utilizzato a scomputo dell'imposta dovuta nel quadro RS, rigo RS450.*

*In relazione ai suddetti crediti d'imposta, nella sezione I possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU7, colonne 4 e 5, RU8, RU9, colonna 1, RU10 e RU12. Il rigo RU9, colonna 1, va compilato in caso di cessione, totale o parziale, del credito d'imposta ai sensi dell'art. 122 del D.L. n 34 del 2020, riportando nella colonna l'importo ceduto e comunicato all'Agenzia delle entrate attraverso l'apposita procedura; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B.*

*Il credito d'imposta per i canoni di locazione di cui all'art. 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 è riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19". Pertanto, il credito d'imposta maturato indicato nel rigo RU5 va riportato anche nel prospetto Aiuti di Stato presente nel quadro RS, rigo RS401.”;*

- h) alla pagina 107 delle istruzioni, in corrispondenza del rigo RU7, colonne 1, 2, 3, 4, 5 6 e 7, le parole “e “B1” Reti a banda ultralarga” sono sostituite dalle parole “, “B1” Reti a banda ultralarga, “H8” Canoni locazione immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda e “H9” Sanificazione e acquisto dispositivi di protezione”;
- i) alla pagina 108 delle istruzioni, in corrispondenza del rigo RU7, colonne 4 e 5, le parole “e “B1”” sono sostituite dalle parole “, “B1”, “H8 e “H9””;
- j) alla pagina 168 delle istruzioni, nel paragrafo 18.1, le parole “• “Acconti soggetti ISA”.” sono sostituite dalle parole “• “Acconti soggetti ISA”; • “Crediti d'imposta COVID-19 ricevuti”.”;
- k) alla pagina 217 delle istruzioni, in fondo, sono aggiunte le parole “**18.45 CREDITI D'IMPOSTA COVID-19 RICEVUTI**

Ai fini della compilazione del presente riquadro si rinvia alle istruzioni fornite nel quadro RU, nella “Attenzione” di pagina 106.

Nel caso in cui il dichiarante, cessionario del credito, partecipi ad un consolidato fiscale oppure abbia esercitato l'opzione per la trasparenza ai sensi dell'art. 115 del TUIR in qualità di partecipata oppure sia un Trust trasparente o misto, gli importi indicati nel presente rigo vanno riportati (per la quota non utilizzata a scomputo di addizionali/maggiorazioni IRES), rispettivamente, nel quadro GN (righi da GN23 a GN26) o nel quadro TN (righi da TN18 a TN21) o nel quadro PN (righi da PN15 a PN18) utilizzando il codice “CL” per il credito locazioni e il codice “CS” per il credito sanificazione.

In tal caso, i soci della società trasparente o i beneficiari del Trust indicano il credito loro imputato per trasparenza nel presente rigo.”;

- l) alla pagina 254 delle istruzioni, nella “Tabella codici crediti d’imposta” sono inseriti dopo il codice credito “H7” i seguenti: credito “CANONI LOCAZIONE IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D’AZIENDA”, codice “H8”, sezione “I” e credito “SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE”, codice “H9”, sezione “I”;
- m) alla pagina 255 delle istruzioni, nella “Tabella codici aiuti di Stato” sono inseriti i seguenti: codice 18, con descrizione “**Esenzione** dalle imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per le cooperative agricole e i loro consorzi” e norma “Art. 136-bis, D.L. n. 34/2020”; codice 62, con descrizione “**Credito d’imposta** per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda” e norma “Art. 28 D.L. n. 34/2020”.

**27 aprile 2020**

- a) nel quadro RJ, in corrispondenza del rigo RJ11 è inserita la colonna “1” denominata “Recupero incentivi fiscali – di cui Reti di impresa”; il rigo RJ14 è eliminato; il rigo RJ15, colonna 1, è eliminato;
- b) nel quadro RQ, in corrispondenza del rigo RQ92, nella denominazione della colonna 1, la parola “imponibile” è sostituita con la parola “imposte”;
- c) nel quadro RX, in corrispondenza del rigo RX13, la parola “IV-B” è sostituita con la parola “IV-A”;
- d) alla pagina 14 delle istruzioni, nel paragrafo 3.1.2, in corrispondenza del codice “13”, la parola “AG77U” è sostituita con la parola “BG77U” e il punto finale è sostituito con il punto e virgola; dopo il codice “13” sono inserite le seguenti parole: “**14** soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 **(in tale caso deve, comunque, essere compilato il Modello ISA).**”;
- e) alla pagina 48 delle istruzioni, all’ultimo capoverso del paragrafo 4.2, le parole “RN1, colonna 2” sono sostituite con le parole “RN1, colonna 3”;
- f) alla pagina 141 delle istruzioni, nella “ATTENZIONE”, le parole “rigo RS253, colonna 1,” sono sostituite con le parole “rigo RS253”.